

Bando relativo alla procedura ristretta per l'affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, del servizio di facchinaggio per il Senato della Repubblica

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI II

Quesito 5)

«Alla lettera a) del paragrafo III.1.3 del bando di gara, è posto, quale requisito di capacità professionale e tecnica, il seguente requisito:

"aver eseguito e concluso al netto degli oneri fiscali".

È corretto ritenere che tale requisito sia soddisfatto nel caso in cui nel corso del triennio di riferimento il concorrente abbia svolto servizi di facchinaggio, nell'ambito di n. 3 contratti, per un valore cumulativo superiore ad € 4.000.000,00, senza necessità che i contratti detti abbiano avuto inizio e termine all'interno del periodo detto ?

È sufficiente, quindi, che l'importo suindicato faccia riferimento a servizi regolarmente e per intero eseguiti, fatturati e liquidati nel suindicato triennio di riferimento, a prescindere, cioè, dalla data di stipula e dalla data di conclusione prevista per i contratti nell'ambito dei quali sono stati svolti i detti servizi ?

Confidando in una risposta positiva, deve, al riguardo, farsi presente che una eventuale diversa ricostruzione della portata della previsione su richiamata (con attribuzione quindi alla medesima di un effetto indebitamente preclusivo della partecipazione nei confronti di operatori che abbiano regolarmente svolto, nel periodo dato, i servizi richiesti per l'importo minimo stabilito, nell'ambito tuttavia di contratti stipulati prima oppure conclusi o ancora da concludersi successivamente al triennio suindividuato) risulterebbe senz'altro in contrasto, salvo altro, con gli ineludibili principi di ragionevolezza proporzionalità che regolano la materia.».

Risposta 5)

A seguito della rettifica del bando di gara pubblicata in GUUE S227 del 25/11/2017 e in GURI n. 138 V^a serie sp. del 29/11/2017, ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica di cui all'art. III.1.3) lett. a) del bando di gara, è richiesto di *"aver eseguito nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, n. 3 (tre) contratti, del valore cumulativo pari almeno a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) al netto degli oneri fiscali, aventi ciascuno ad oggetto servizi di facchinaggio"*.

Quesito 6)

«con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed al requisito di qualificazione di cui al Disciplinare di Gara articolo 5.1.B. sezione C ("aver eseguito e concluso nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, n. 3 (tre) contratti, del valore cumulativo pari almeno a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) al netto degli oneri fiscali, aventi ciascuno ad oggetto servizi di facchinaggio; per ciascun contratto dovranno essere chiaramente indicati il committente, l'oggetto dell'attività, i termini contrattuali (inizio e

fine attività), nonché l'importo, al netto degli oneri fiscali"), siamo con la presente a chiedere che Codesta Spettabile Stazione Appaltante voglia consentire la corretta qualificazione di operatori economici in possesso del suddetto requisito, per quanto riferito ad appalti tuttora in corso di esecuzione. Si ritiene, infatti, che la concreta esperienza e capacità professional e del concorrente a svolgere l'appalto, sul piano sia economico che tecnico, possa considerarsi ampiamente soddisfatta indipendentemente dall'essere il servizio dichiarato concluso ovvero in corso di esecuzione. Per quanto si tratti di requisiti rientranti nell'ambito discrezione della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la massima partecipazione dei concorrenti, il limite della conclusione del contratto non trova corrispondenza con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che regolano le norme di gara in materia di appalti pubblici».

Risposta 6)

Si rinvia alla risposta 5) del presente documento, con l'avvertenza che il disciplinare di prequalifica è stato conseguentemente rettificato e sarà ritrasmesso a tutti gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta.

Quesito 7)

«con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, trattandosi di procedura ristretta, siamo a chiedere gentile conferma che la terna dei subappaltatori possa essere indicata in sede di eventuale invito ed a seguito del ricevimento e visione del capitolato speciale di appalto, con la descrizione esatta delle prestazioni oggetto di aggiudicazione.».

Risposta 7)

Come previsto nel bando di gara (art. VI.3) e nel disciplinare di prequalifica (art. 7), la terna dei subappaltatori viene indicata nel DGUE, sez. D, al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Tuttavia, è consentito agli operatori economici partecipanti sostituire, in tutto o in parte, i subappaltatori precedentemente indicati, producendo all'atto di presentazione dell'offerta - in esito alla fase di prequalifica - apposita dichiarazione, corredata dal DGUE per ciascuno dei nuovi subappaltatori, secondo le indicazioni che saranno fornite nel capitolato d'onori.

Quesito 8)

«con la presente si chiede conferma che si possa presentare domanda di partecipazione alla procedura in oggetto anche nel caso in cui i servizi prestati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando siano ancora in essere e non conclusi, come invece indicato a pagina 5 del Disciplinare di gara sub sez. C con riferimento al DGUE.».

Risposta 8)

Si rinvia alle risposte 5) e 6) del presente documento.

Roma, 29 novembre 2017